



**RELAZIONE  
AL RENDICONTO DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2019**

**Comune di Denno**  
Provincia di Trento

## Sommario

<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>1. IDENTITA' DEL COMUNE.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 ORGANI ISTITUZIONALI.....</b>	<b>4</b>
<b>2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>2.3 LA GESTIONE DI CASSA.....</b>	<b>16</b>
<b>2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI .....</b>	<b>16</b>
<b>2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA .....</b>	<b>18</b>
<b>2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.....</b>	<b>20</b>
<b>2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI .....</b>	<b>22</b>
<b>3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE.....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA .....</b>	<b>23</b>
<b>3.2 DEBITI FUORI BILANCIO .....</b>	<b>23</b>
<b>3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA .....</b>	<b>23</b>
<b>3.4 ANALISI PER INDICI .....</b>	<b>25</b>
<b>3.5 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE .....</b>	<b>26</b>
<b>3.6 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE .....</b>	<b>27</b>
<b>3.7 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI .....</b>	<b>28</b>
<b>3.8 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE .....</b>	<b>28</b>

## PREMESSA

La relazione al rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo al processo di programmazione, iniziato con l'approvazione del Bilancio di Previsione, con il quale si espone il rendiconto dell'attività svolta durante l'esercizio precedente, nonché le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Come noto, la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Dal 1° gennaio 2016 pertanto gli enti locali hanno provveduto alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.lgs 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Per quanto attiene agli schemi contabili, la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Conseguentemente anche i documenti necessari alla rendicontazione delle attività svolte durante l'esercizio hanno risentito delle innovazioni introdotte dalla riforma contabile, e risultano quindi più "sintetici".

Il Rendiconto della Gestione è un sistema di documenti tesi a dimostrare i risultati conseguiti durante la gestione, in relazione alle risorse che si sono rese disponibili, ed al corrispondente impiego delle stesse per il raggiungimento degli obiettivi, sia strategici di lungo termine, che operativi di breve e medio termine.

La presente relazione costituisce specificazione e lettura dei dati contenuti nel rendiconto di gestione.

# 1. IDENTITA' DEL COMUNE

## 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI

Nel 2019 sono stati organi di governo del comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.  
Nel 2015 gli organi di governo del Comune di Denno, eletti in data 10 maggio 2015, erano così composti:

### CONSIGLIO COMUNALE

Consigliere	Bazzanella Milena
Consigliere	Berti Roberto
Consigliere	Berti Veronica
Consigliere	Bonn Andrea
Consigliere	Campi Alberto
Consigliere	Dalpiaz Ferruccio
Consigliere	de Ricci Stefano
Consigliere	Fuitem Ivan
Consigliere	Gervasi Dolores
Consigliere	Gervasi Giovanna
Consigliere	Ioris Licia
Consigliere	Petrolli Matteo
Consigliere	Pinamonti Annalisa
Consigliere	Vielmetti Paolo

### GIUNTA COMUNALE

Sindaco	Inama Fabrizio
Assessore	Berti Veronica
Assessore	Dalpiaz Ferruccio
Assessore	Pinamonti Annalisa
Assessore	Vielmetti Paolo

## 2. ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Nella presente sezione si forniscono le informazioni sui risultati finanziari, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenute. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione.

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.  
Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

## 2.1 RIEPILOGO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

### CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI:

#### ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	363.450,00	389.674,13	107,22%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	555.673,00	555.850,75	100,03%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	358.954,00	367.686,34	102,43%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.324.162,00	995.314,04	75,17%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	0,00%
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	510.050,00	399.624,53	78,35%
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>4.112.289,00</b>	<b>2.708.149,79</b>	<b>65,86%</b>

## SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.238.997,00	1.169.916,90	94,42%
TITOLO 2	In conto capitale	1.357.162,00	984.199,07	72,52%
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	39.080,00	39.080,00	100,00%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	1.000.000,00		0,00%
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	510.050,00	399.624,53	78,35%
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>4.145.289,00</b>	<b>2.592.820,50</b>	<b>62,55%</b>

## CONFRONTO CON PREVISIONI DEFINITIVE:

## ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	363.450,00	389.674,13	107,22%
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	597.413,00	555.850,75	93,04%
TITOLO 3	Entrate extratributarie	358.954,00	367.686,34	102,43%
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	1.471.524,00	995.314,04	67,64%
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	0,00%
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	560.050,00	399.624,53	71,36%
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>4.351.391,00</b>	<b>2.708.149,79</b>	<b>62,24%</b>

## SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione
TITOLO 1	Correnti	1.303.441,40	1.169.916,90	89,76%
TITOLO 2	In conto capitale	2.611.399,86	984.199,07	37,69%
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	39.080,00	39.080,00	100,00%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	1.000.000,00	0,00	0,00%
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	560.050,00	399.624,53	71,36%
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>5.513.971,26</b>	<b>2.592.820,50</b>	<b>47,02%</b>

Il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 28/03/2019.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 04/07/2019 è stata adottata la delibera di salvaguardia e assestamento ai sensi degli articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000.

<b>Organo</b>	<b>numero</b>	<b>data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Eventuale ratifica</b>
Consiglio	10	04/07/2019	Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000. Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio.	
Consiglio	12	17/09/2019	Seconda variazione al bilancio di previsione triennale 2019-2021.	
Giunta	82	29/10/2019	Approvazione variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2019-2021.	28/11/2019 DC n. 17

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2019, con deliberazione della Giunta comunale sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato.

Al bilancio 2019 è stato applicato avanzo di amministrazione per un importo pari a 115.410,00.

## 2.2 LE RISULTANZE FINALI DEL CONTO DEL BILANCIO: GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E IL RISULTATO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				448.824,29
RISCOSSIONI	(+)	1.651.364,89	1.141.982,23	2.793.347,12
PAGAMENTI	(-)	1.195.029,12	1.496.822,19	2.691.851,31
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			550.320,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			550.320,10
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.577.134,29	1.566.167,56	3.143.301,85
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	253.023,25	1.095.998,31	1.349.021,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			2.422,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.015.662,66
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE</b>	<b>(=)</b>			<b>1.326.514,82</b>

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio:

DESCRIZIONE	2017	2018	2019
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	962.204,99	1.195.318,75	1.326.514,82

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

<b>GESTIONE RESIDUI</b>		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE ( Avanzo + Disavanzo - )		1.195.318,75
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI		1.577.134,29
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)		253.023,25
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI</b>		<b>3.025.476,29</b>

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>		
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	1.047.170,26
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	2.708.149,79
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	2.592.820,50
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	1.018.085,57
UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	(+)	115.410,00
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (W1)</b>		<b>259.823,98</b>
RISORSE ACCANTONATE STANZIATE NELL'ESERCIZIO	(-)	11.028,00
RISORSE VINCOLATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	(-)	9.893,71
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO (W2)</b>		<b>238.902,27</b>
VARIAZIONE ACCANTONAMENTI EFFETTUATA IN SEDE DI RENDICONTO	(-)	187.307,86
<b>EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W3)</b>		<b>51.594,41</b>

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza, è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

<b>LA GESTIONE DI COMPETENZA</b>	
<b>1) LA GESTIONE CORRENTE</b>	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (E)	22.704,40
Entrate correnti (Titolo I II e III)	1.313.211,22
Avanzo applicato alla parte corrente	0,00
applicata spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese	0,00
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale ( - )	0,00
<b>TOTALE RISORSE CORRENTI</b>	<b>1.335.915,62</b>
Spese titolo I	1.169.916,90
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	39.080,00
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	2.422,91
<b>TOTALE IMPIEGHI CORRENTI</b>	<b>1.211.419,81</b>
<b>RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1)</b>	
	<b>124.495,81</b>
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio	11.028,00
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	0,00
<b>EQUILIBRI90 DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE (O2)</b>	<b>113.467,81</b>
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede dei rendiconto	187.307,86
<b>EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE (O2)</b>	<b>-73.840,05</b>
<b>2) LA GESTIONE C/CAPITALE</b>	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	995.314,04
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese correnti ( - )	0,00
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (E)	1.024.465,86
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	115.410,00
<b>TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI</b>	<b>2.135.189,90</b>
Spese Titolo II	984.199,07
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	0,00
Spese Titolo III	0,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	1.015.662,66
<b>TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI</b>	<b>1.999.861,73</b>
<b>RISULTATO DI COMPETENZA DELLA PARTE CAPITALE (Z1)</b>	
	<b>135.328,17</b>
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'es	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	9.893,71
<b>EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE (Z2)</b>	<b>125.434,46</b>
Variazioni accantonamenti di parte capitale in sede di rendiconto	0,00
<b>EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE (Z3)</b>	<b>125.434,46</b>

I principali equilibri di bilancio relativi sono l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale come evidenziati nelle tabelle sopra riportate.

L'equilibrio di parte corrente è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc ecc), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sotto riportato evidenzia un risultato positivo del risultato di competenza sia di parte corrente che di parte capitale.

L'equilibrio complessivo di parte corrente risulta negativo per 73.840,05 in quanto è stato accantonato l'importo di 178.000,00 come accantonamento T.F.R. (variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto).

Tale importo nel rendiconto 2018 era accantonato nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione pertanto l'operazione è neutra rispetto al risultato di amministrazione finale. Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione risultato di amministrazione.

L'equilibrio in conto capitale dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Con il DM 19 agosto 2019, sono state apportate diverse modifiche ai principi contabili applicati al D.lgs. 118/2011 ed in particolare sono stati aggiornati i prospetti relativi alla rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto e al bilancio di previsione.

In particolare, per quanto riguarda gli equilibri di bilancio, sono stati introdotti:

- EQUILIBRIO DELLA GESTIONE: completa il risultato di competenza evidenziando le quote accantonate a bilancio da finanziarsi obbligatoriamente nel rispetto dei principi contabili e le risorse vincolate eventualmente accertate senza il corrispondente impegno entro la fine dell'esercizio;
- EQUILIBRIO COMPLESSIVO: oltre le quote accantonate obbligatoriamente per legge in sede di bilancio di previsione e alle quote vincolate, considera anche gli accantonamenti fatti direttamente in sede di predisposizione del rendiconto di gestione e che non devono essere obbligatoriamente finanziati nel corso della gestione.

Nei prospetti sopra evidenziati e nell'allegato al rendiconto relativo alla verifica degli equilibri, i nuovi equilibri sono evidenziati per la parte corrente e per la parte capitale.

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati:

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019</b>		<b>(A) € 1.326.514,82</b>
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 <sup>(4)</sup>		37.285,80
Altri accantonamenti		178.000,00
	<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>215.285,80</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da legge (contributi di costruzione)		9.749,88
Vincoli derivanti da trasferimenti		25.966,38
Vincoli formalmente attribuiti all'Ente		516,46
	<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>36.232,72</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>42.175,16</b>
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>1.032.821,14</b>

Si richiamano di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sui diversi vincoli ed accantonamenti al fine di rideterminare il risultato di amministrazione al 31.12.2019, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2020 e successivi.

A partire dal rendiconto 2019, il comune allega i prospetti a1) a2) a3) relativi alla composizione dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato a cui si rinvia per il dettaglio circa la composizione delle quote accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo:

### **A) FONDI VINCOLATI**

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Vincoli stabiliti dalla legge (contributi di costruzione)	9.749,88
Vincoli stabiliti dai principi contabili (compresi quelli derivanti dalla cancellazione degli impegni tecnici di cui all'art. 183 c. 5 TUEL)	
Vincoli per trasferimenti	25.966,38
Vincoli da indebitamento	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	516,46
Altri vincoli	
<b>TOTALE FONDI VINCOLATI</b>	<b>36.232,72</b>

Nei vincoli stabiliti dalla legge è compreso il contributo per il rilascio di concessioni di edificare per € 9.749,88.

Nei vincoli derivati da trasferimenti è compreso il contributo ai sensi della legge nr. 145/2018, art. 1 comma 107 per € 143,83 e il lascito testamentario per €25.822,55.

Nei vincoli formalmente attribuiti dall'Ente è compreso l'importo di € 516,46 riguarda l'acquisizione di un terreno.

## B) FONDI ACCANTONATI

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

### **b1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alla lettera b) (residui attivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate) e d) (residui attivi cancellati ed imputati agli esercizi successivi) dell'allegato 5/2 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui, rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nell'allegato al rendiconto vengono riportate le percentuali accantonate per ogni tipologia di entrata per un totale di 37.285,80 euro, di cui 37.285,80 in parte corrente e 0,00 in parte investimenti.

L'accantonamento è stato effettuato prendendo a riferimento il calcolo ordinario sopra descritto utilizzando la media semplice del totale accertato sul totale incassato degli ultimi 5 anni.

## **B2) Accantonamento al fondo per passività potenziali**

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere

vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata.

Il comune stanZIA, nelle quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, un fondo per il trattamento di fine rapporto, per far fronte alle spese del personale che cessa dal servizio pari a 178.000,00.

Nel rendiconto 2018 tale accantonamento era erroneamente incluso nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, si è proceduto quindi a spostare la somma di 178.000,00 dalla quota vincolata alla quota accantonata evidenziando l'operazione nei prospetti A1 e A2 allegati al rendiconto.

Tale operazione è neutra per il calcolo della quota disponibile dell'avanzo ma ha inciso negativamente sull'equilibrio complessivo della parte corrente.

## 2.3 LA GESTIONE DI CASSA

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs.267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
<b>FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2019</b>				<b>448.824,29</b>
Riscossioni	+	1.651.364,89	1.141.982,23	2.793.347,12
Pagamenti	-	1.195.029,12	1.496.822,19	2.691.851,31
<b>FONDO DI CASSA risultante</b>				<b>101.495,81</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
<b>FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2019</b>				<b>550.320,10</b>

Durante l'esercizio 2019 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

## 2.4 LA GESTIONE DEI RESIDUI

In applicazione dei nuovi principi contabili l'ente, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2019, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Le variazioni necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Titolo	ENTRATE	precedenti al 2015	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
I	Tributarie	156,75	2.200,00	2.200,00	2.200,00		72.592,82	79.349,57
II	Trasferimenti				406,07	43.564,23	471.323,06	515.293,36
III	Extratributarie	6.534,50	978,70	3.504,82	3.173,58	10.182,89	123.941,03	148.315,52
IV	Entrate in c/capitale	60.755,67		686.745,92	150.745,06	594.887,38	898.195,92	2.391.329,95
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria							0,00
VI	Accensione di prestiti							0,00
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria							0,00
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.675,31	3.007,05	3.840,55		375,81	114,73	9.013,45
	<b>TOTALE</b>	<b>69.122,23</b>	<b>6.185,75</b>	<b>696.291,29</b>	<b>156.524,71</b>	<b>649.010,31</b>	<b>1.566.167,56</b>	<b>3.143.301,85</b>
Titolo	SPESE	precedenti al 2015	2015	2016	2017	2018	2019	TOTALE
I	Correnti	4.896,00		7.558,64	1.524,75	13.659,87	240.246,39	267.885,65
II	In conto capitale	7.485,92			51.003,57	100.904,50	716.596,82	875.990,81
III	Per incremento attività finanziarie							-
IV	Rimborso Prestiti					39.080,00	39.080,00	78.160,00
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria							-
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	8.804,52	7.448,16	7.838,07	899,93	1.919,32	100.075,10	126.985,10
	<b>TOTALE</b>	<b>21.186,44</b>	<b>7.448,16</b>	<b>15.396,71</b>	<b>53.428,25</b>	<b>155.563,69</b>	<b>1.095.998,31</b>	<b>1.349.021,56</b>

Si riportano in questa sezione le ragioni della persistenza dei residui attivi con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lett. n).

ESPF	Descrizione	Capitolo	Res.31/12	Motivazione mantenimento
2007	recupero fiscale a finanziamento III lotta acquedotto-fognatura	1430	42866,1	CREDITO SUSSISTENTE
2009	ruolo servizio di depurazione proveniente dagli insediamenti civili e produttivi per l'anno 2009 (comprensivo di I.V.A.)	430	286,29	CREDITO SUSSISTENTE
2010	ruolo consumi acqua potabile per l'anno 2010.	405	263,72	CREDITO SUSSISTENTE
2010	Proventi del servizio depurazione acque anno 2009	430	272,72	CREDITO SUSSISTENTE
2010	giro interno di sistemazione contabile per recupero IRPEF versato in eccedenza in dicembre 2010 al cod. 1040	3005	900	CREDITO SUSSISTENTE
2011	Approvazione ruolo servizio di depurazione proveniente dagli insediamenti civili e produttivi per l'anno 2010	430	514,27	CREDITO SUSSISTENTE
2011	ruolo raccolta ed allontanamento acque di rifiuto per l'anno 2010	400	70,25	CREDITO SUSSISTENTE
2012	ruolo servizio di depurazione proveniente dagli insediamenti civili e produttivi per l'anno 2011	430	986,81	CREDITO SUSSISTENTE

2012	RUOLO SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	400	43,56	CREDITO SUSSISTENTE
2012	RUOLO ACQUEDOTTO POTABILE	405	212,66	CREDITO SUSSISTENTE
2012	Rimborso spese riscaldamento uffici assistenza sociale presso casa Montini - anno 2012	732	1075,71	CREDITO SUSSISTENTE
2013	RECUPERO SPESA premio polizze assicurativa n. M09239874	3025	9	CREDITO SUSSISTENTE
2013	Proventi del servizio depurazione acque 2012	430	467,93	CREDITO SUSSISTENTE
2013	anticipo quota fissa consumi acquedotto potabile 2013	405	451,67	CREDITO SUSSISTENTE
2013	Rimborso spese riscaldamento locali messi a disposizione servizi sociali- anno 2013	732	1023,25	CREDITO SUSSISTENTE
2013	ruolo servizio raccolta acque di rifiuto	400	86,58	CREDITO SUSSISTENTE
2014	Budget 2011-2015 a finanziamento nuovo polo scolastico di Denno comprendente scuole elementari e medie - II^ lotto.	1255	17889,57	CREDITO DA PA
2014	bonus IRPEF anno 2014 -	3005	472,13	CREDITO SUSSISTENTE
2014	rimborso spese energia elettrica appartamento rifugiati	3025	65,63	CREDITO SUSSISTENTE
2014	ruolo servizio di depurazione proveniente dagli insediamenti civili e produttivi per l'anno 2013	430	779,08	CREDITO SUSSISTENTE
2014	saldo Tares anno 2013	61	156,75	CREDITO SUSSISTENTE
2014	bonus Irpef mese novembre 2014 - giro interno di sistemazione contabile	3005	228,55	CREDITO SUSSISTENTE

## 2.5 IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA E DI SPESA

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 01/01/2019 è pari a:

<b>FPV</b>	<b>2019</b>
FPV – parte corrente	€ 22.704,40
FPV – parte capitale	€ 1.024.465,86

**IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO** iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

<b>FPV</b>	<b>2019</b>
FPV – parte corrente	€ 2.422.91
FPV – parte capitale	€ 1.015.662,66

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

## **2.6 ELENCO DEGLI INTERVENTI ATTIVATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI**

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2019.

### **ENTRATE CORRENTI**

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

### **INDEBITAMENTO**

Nel corso del 2019 l'ente non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento. Si precisa peraltro che con il protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2019 era stata concordata la sospensione del ricorso all'indebitamento da parte degli enti.

Di seguito si riporta l'elenco delle spese in conto capitale con le relative fonti di finanziamento:



## 2.7 ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

Per quanto riguarda le entrate e le spese in conto capitale, risultano tutte non ricorrenti.

Di seguito si riporta l'elenco delle entrate e delle spese correnti non ricorrenti:

### ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI

TITOLO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	22	Entrate da accertamenti IMIS	384,00
1	26	Entrata da accertamenti I.M.U. (una tantum)	8.281,80
1	29	Imposta comunale sugli immobili -arretrati derivanti da accertamenti -(entrata una tantum)	277,93
3	370	Sanzioni amministrative per violazioni codice della strada	1.337,05
<b>TOTALE</b>			<b>10.280,78</b>

## SPESE CORRENTI NON RICORRENTI

MISSIONE/PROG/TIT	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1.1.1	20	Retribuzione al personale di assistenza agli organi istituzionali	22.400,00
1.1.1	22	Contributi previdenziali ed assistenziali	6.675,05
1.1.1	1100	Spese inaugurazione nuova scuola media	2.420,00
1.2.1	62	arretrati da contratto	247,31
1.3.1	203	Arretrati anni precedenti	1.378,00
1.7.1	381	Arretrati da contratto servizio demografico	494,69
1.10.1	135	spese per concorsi e selezioni	174,08
1.11.1	300	Spese per liti e per atti a difesa delle ragioni del comune	8.854,72
9.5.1	605	Arretrati da contratto servizio custodia forestale	2.492,67
12.3.1	2080	Rette ricovero anziani bisognosi	9.505,19
<b>TOTALE</b>			<b>54.641,71</b>

### 3. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

Si riportano di seguito le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

#### 3.1 ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Nr. 3 cornici stampate	€ 239,99
Nr. 17 fasce personalizzate	€ 59,11
<b>Totale Spese sostenute</b>	<b>€ 299,10</b>

#### 3.2 DEBITI FUORI BILANCIO

Si attesta che non sono presenti debiti fuori bilancio al 31.12.2019 non ancora riconosciuti, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267 di data 18 agosto 2000 e ss.mm..

#### 3.3 VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Lo Statuto speciale per il Trentino Alto - Adige stabilisce, all'articolo 79, comma 3, che "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province

concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali".

Il combinato disposto dell'art. 1, comma 710, della legge di stabilità 2016 (nazionale) e dell'art. 16, comma 2, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 "Legge di stabilità provinciale 2016", che in sostituzione del patto di stabilità introduce, a partire dall'esercizio 2016, un meccanismo di equilibrio finanziario basato sul saldo di competenza, che non potrà mai essere negativo calcolato dalla somma delle entrate finali (entrate correnti, entrate in c/capitale ed entrate da riduzione di attività finanziarie) e diminuito dalle spese finali (spese correnti, spese in c/capitale e spese per incremento di attività finanziarie);

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

La legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali".

L'art. 9 della Legge n. 243 del 24 dicembre 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali, come eventualmente. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema.

Il comma 1-bis specifica che, per gli anni 2017 - 2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Successivamente la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo.

La legge 30 dicembre 2018 nr. 145 (Legge di bilancio 2019), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 247/2017, ha sancito il superamento del rispetto del vincolo di finanza pubblica stabilendo che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, la circolare n. 5 del 09/03/2020 ha stabilito che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito. Il comune non ha assunto nuovo indebitamento nel corso del 2019.

### 3.4 ANALISI PER INDICI

Al rendiconto 2019 è allegato il piano degli indicatori e dei risultanti attesi del bilancio che permette di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

Per quanto concerne i parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario previsti dall'articolo 228, comma 5 del T.U.E.L, come da allegato al rendiconto, si evidenzia che l'ente non risulta essere in condizione di ente strutturalmente deficitario.

Successivamente si evidenziano le proiezioni storiche dei dati, per offrire un'utile valutazione del trend degli indicatori analizzati.

#### **Indice di tempestività dei pagamenti**

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni.

Tale numero sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

<b>l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2019</b>	<b>32,67 gg</b>
--	-----------------

Di seguito si riporta l'ammontare del debito commerciale scaduto e non pagato al 31/12/19:

<b>stock debito residuo scaduto e non pagato al 31/12/19</b>	<b>IN FASE DI ELABORAZIONE</b>
--	--------------------------------

### 3.5 PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE DAL COMUNE

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE	Indirizzo web	% PARTECIPAZ.	FUNZIONE/ATTIVITA' SVOLTE
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON S.c.ar.l.	www.visitvaldinon.it	0,19%	Promozione turistica nell'ambito territoriale di riferimento
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	www.gruppodolomitienergia.it	0,00025%	Produzione energia elettrica ed holding e la distribuzione del gas metano in regime di proroga
CONSORZIO DEI COMUNI S.c.	www.comunitrentini.it	0,51%	Prestazione di assistenza agli enti locali soci
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	www.trentinoriscossionispa.it	0,0117%	Gestione di funzioni ed attività nell'ambito della riscossione e della gestione delle entrate
TRENTINO DIGITALE S.p.A.	www.trentinodigitale.it	0,0104%	Gestione di servizi informatici
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	www.trentinotrasporti.it	0,00017%	Servizio di trasporto urbano

Visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di partecipazione pubblica" ed in particolare l'art. 4, comma 2, lett. a) il quale prevede che "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (omissis)";

#### **Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**

**(art. 24, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175)**

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che, tra le altre cose, introduce alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, entro il 23 marzo 2017, l'approvazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dall'Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni), la trasmissione dell'esito (anche negativo) della ricognizione alla banca dati società partecipate, la trasmissione del provvedimento di ricognizione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria è prevista l'alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di ricognizione di cui sopra, qualora le società non soddisfino specifici requisiti.

Peraltro, sulla base delle disposizioni di cui al D.lgs. 266/92, "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento" e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, con l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 introduce Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici.

Il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" è stato integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, tra l'altro, proroga al 30 settembre 2017 il termine per effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute.

Con Delibera del Consiglio comunale n. 33 di data 27/12/2018 il comune ha effettuato una ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute.

### 3.6 ASSEVERAZIONI CON I PROPRI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE

Si riporta nella tabella sottostante l'informativa sugli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, nella quale viene data evidenza analitica delle eventuali discordanze.

Organismo partecipato	Debito del Comune comunicato dalla Società	Debito del Comune conservato nei residui passivi del conto del bilancio	Credito del Comune comunicato dalla Società	Credito del comune conservato nei residui attivi del conto del bilancio	note
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON S.c.ar.l.	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	98,50	98,50	0,00	0,00	
CONSORZIO DEI COMUNI S.c.	1.400	1.400	0,00	0,00	
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRENTINO DIGITALE S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	

### **3.7 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### **3.8 GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.